

COLLEGIO DI COORDINAMENTO- DEC. N.4656/2022- PRES. MAUGERI – REL. BARGELLI

Documenti di legittimazione - buoni postali fruttiferi - richiesta di rimborso - prescrizione - risarcimento del danno - incompetenza temporale - fattispecie (cod. civ., artt. 1127 e 2947).

Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo relativo ai BFP, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la "causa petendi" del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere (MDC).

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di n. 6 buoni - tre della serie AA1 (***156, ***179 e ***109) e tre della serie AA2 (***310, ***333,***356), sottoscritti tra il 27.3.2001 ed il 8.10.2001 – contesta di non avere ricevuto il foglio informativo e, quindi, di non essere stato informato della durata dei titoli al momento della sottoscrizione. Rileva, inoltre, che sui buoni in questione compare bensì la dicitura a termine, ma non sono indicati né i rendimenti, né la scadenza da cui decorre il termine di prescrizione decennale. Afferma di averne richiesto il rimborso in data 18.5.2020, cui l'intermediario ha opposto l'avvenuta prescrizione, e di aver presentato il reclamo in data 6.7.2020. Dopo aver presentato istanza di mediazione all'Organismo di Mediazione Forense di Roma in data 24.12.2020, conclusasi con esito negativo in data 20.1.2021, chiede il rimborso dei tre buoni emessi in data 27.3.2021, in applicazione dei rendimenti e delle scadenze relativi alla serie AA1, nella misura pari a € 1.500,00 per capitale e a € 525,00 per rendimenti lordi complessivi alla scadenza (6 anni) e, inoltre, il rimborso dei tre buoni emessi l'8.10.2001, in applicazione dei rendimenti e delle scadenze relativi alla serie AA2, nella misura pari a € 7.500,00 per capitale e a € 3.000,00 per



rendimenti complessivi lordi alla scadenza (7 anni) e così per una somma totale pari a € 12.525,00.

In via subordinata, il ricorrente chiede il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di cui sopra nella misura di € 12.525,00, pari alla somma del capitale versato e dei rendimenti che il ricorrente avrebbe maturato qualora messo in condizione di esercitare il diritto al rimborso dei buoni. In ogni caso, il ricorrente chiede la corresponsione degli interessi legali dalla data del primo rifiuto (18.5.2020) fino all'effettivo pagamento e, per il caso di risarcimento, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con la stessa decorrenza.

L'intermediario resiste al ricorso e, premesso che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce l'incompetenza dell'ABF, ratione temporis e ratione materiae, a decidere della controversia in esame. Osserva che i buoni dedotti in giudizio sono della serie di emissione AA1 e AA2, istituita, rispettivamente, con il decreto del 19.12.2000 (G.U. 27.12.2000, n. 300 - Allegato 1) ed il decreto del 29.3.2001 (G.U. n. 87 del 13.4.2001 – Allegato 2). Rileva che, secondo l'allegato "Storico dei tassi applicati sui Buoni fruttiferi postali a termine", la serie AA1 è stata collocata nel periodo compreso fra il 28.12.2000 ed il 13.4.2001, mentre la serie AA2 è stata collocata nel periodo compreso fra il 14.4.2001 ed il 22.10.2001. In proposito, afferma che la serie AA1 – ricavabile dal periodo di emissione dei titoli - è rimborsabile alla scadenza del 6° anno successivo a quello di sottoscrizione e quella AA2 lo è alla scadenza del 7° anno successivo a quello di sottoscrizione. Sostiene di aver sempre esposto nei propri locali gli avvisi sulle condizioni economiche praticate ai buoni, rinviando per i dettagli ai fogli informativi consegnati in sede di sottoscrizione dei titoli. Replica alla mancanza di informazioni sulla scadenza dei titoli che all'epoca dell'emissione non era previsto alcun obbligo di indicazione, essendo il buono collocato a seguito di decreti ministeriali pubblicati sulla G.U. Sottolinea, d'altra parte, che sulla copia è presente la dicitura "a termine" sul fronte e sul retro. Conclude, quanto al profilo della trasparenza e delle forme di pubblicità, che non potrebbe essersi ingenerato alcun affidamento in capo al ricorrente che i titoli appartenessero alla serie ordinaria o a una diversa serie a termine.

Eccepisce l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli, essendo decorsi 10 anni dalla scadenza (in base all'art. 8 d.m. 19.12.2000). Infatti, essendo i buoni stati sottoscritti il



8.10.2001, la prescrizione sarebbe avvenuta il 8.10.2018, mentre il rimborso del BFP sarebbe stato domandato successivamente.

Alla luce di quanto riportato, l'intermediario chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di respingerlo.

In sede di repliche, il ricorrente, dopo aver contestato le eccezioni preliminari sollevate nelle controdeduzioni dall'intermediario resistente, ribadisce quanto già dedotto nel ricorso e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nella seduta del 20 dicembre 2021 il Collegio di Roma, territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso in questione, ha accertato l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni in quanto la loro sottoscrizione risale alla data del 27.3.2001 (per i buoni della serie AA1) e dell'8.10.2001 (per i buoni della serie AA2), cosicché, essendo essi scaduti, rispettivamente, il 31.12.2007 (serie AA1) e il 31.12.2008 (serie AA2), il termine di prescrizione è maturato il 31.12.2017 e il 31.12.2018. Posto che il rimborso è stato richiesto, per la prima volta, in data 18.5.2020 ed il reclamo scritto è datato 6.7.2020, il Collegio rimettente ha dichiarato la prescrizione del diritto al rimborso. Ciò premesso, con riquardo alla domanda subordinata di risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio rimettente si è richiamato alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814 del 10.7.2019, là dove ha stabilito che "La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione", salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione; ha poi ricordato l'orientamento maturato in seno allo stesso Collegio territoriale in ipotesi di mancata consegna del foglio informativo, sintetizzato nei seguenti principi:

a) Nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di BPF ha ricevuto dall'emittente il foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza, l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente. Il sottoscrittore ha il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a



causa della prescrizione. È rispetto a tale giorno che si deve inoltre determinare la competenza temporale dell'ABF.

- b) Qualora il ricorrente abbia lamentato nel ricorso (e quindi anche nel preventivo reclamo) l'omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario, la domanda di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto.
- c) Il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo ("più probabile che non") che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante).
- d) Qualora sia provato (anche in via presuntiva) un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., tale rimborso sarà diminuito in misura corrispondente. Il Collegio di Roma, d'altra parte, ha altresì rilevato l'esistenza di un orientamento divergente affermato da altri Collegi territoriali, teso a negare la competenza temporale dell'ABF ove la condotta dell'intermediario risulti antecedente al 1°.1.2009.

Per questa ragione, l'ordinanza n. 633/2021 del Collegio di Roma, richiamato l'orientamento della Cassazione secondo il quale "la prescrizione inizia a decorrere quando il danneggiato, con l'uso della ordinaria diligenza possa avvedersi: a) della esistenza del danno; b) della sua riconducibilità al fatto illecito del terzo" e ritenuto che, per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro, debba aversi riguardo al momento in cui risultano integrati tutti i presupposti dell'illecito - condotta, nesso causale e danno -, ha sottomesso al Collegio di Coordinamento la seguente questione di diritto: "In caso di mancata consegna del foglio informativo relativo ai BFP della serie AA1 e AA2, da quale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione della connessa pretesa risarcitoria del cliente e a quale momento occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'ABF?"

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di rimborso del capitale e dei rendimenti relativi a 6 buoni, di cui 3 della serie AA1, sottoscritti il 27.3.2001, e 3 della serie AA2, sottoscritti l'8.10.2001. I buoni, di durata, rispettivamente, 6 e 7 anni, sono scaduti il 31.12.2007 (quanto



alla serie AA1) e il 31.12.2008 (quanto alla serie AA2). Il ricorrente rivolge all'Arbitro anche una domanda subordinata, avente a oggetto il risarcimento del danno - quantificato nella stessa somma del capitale e dei rendimenti – derivante dall'asserita violazione, da parte dell'intermediario resistente, dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo. Chiede, infine, gli interessi legali dalla data del primo rifiuto (18.5.2020) fino all'effettivo pagamento e, per il caso di risarcimento, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con la stessa decorrenza.

Il Collegio rimettente ha già accertato l'avvenuta prescrizione, intervenuta il 31.12.2017 per i buoni AA1 e il 31.12.2018 per i buoni AA2, non interrotta dall'odierno ricorrente, che ha chiesto il rimborso per la prima volta in data 18.5.2020 e fatto reclamo il 6.7.2020, sottoponendo invece al Collegio di Coordinamento dei quesiti che attengono alla domanda subordinata di risarcimento del danno.

Va peraltro osservato che il tema della presente decisione non è circoscritto alla soluzione della questione sollevata dal Collegio remittente, perché il Collegio di Coordinamento, per effetto della rimessione disposta dal Collegio territoriale, è investito della intera decisione del ricorso (v. par.5 della Sezione III delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari).

Prima di affrontare il merito della controversia, tuttavia, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente nei confronti di entrambe le domande (principale e subordinata) proposte dal ricorrente, concernenti l'una la competenza dell'Arbitro *ratione materiae* e l'altra quella *ratione temporis*.

1. La guestione della competenza per materia

La prima eccezione sollevata dal resistente è fondata sull'asserita mancata competenza dell'ABF in materia di buoni postali in quanto prodotti finanziari. Tale eccezione è stata più volte affrontata dai Collegi territoriali e dallo stesso Collegio di Coordinamento, chiamati a stabilire se i buoni in questione siano prodotti finanziari, in quanto tali sottratti alla disciplina del T.U.B. Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi



territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari.

Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l'impostazione appena richiamata, respinge l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro.

2. La questione della competenza temporale

Merita una più approfondita analisi l'eccezione di incompetenza temporale, in quanto su questa si appunta uno dei quesiti rivolti dal Collegio rimettente al Collegio di Coordinamento.

Le attuali Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (Sez. 1 par. 4) prevedono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009"; le nuove Disposizioni, in vigore dal 1° ottobre 2022, spostano in avanti e ulteriormente restringono la competenza temporale, escludendo operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso. La ragione che ispira la delimitazione della competenza temporale dell'Arbitro è quella della funzionalità di questo organo rispetto alla soluzione di controversie riguardanti rapporti attuali o, comunque, non troppo risalenti nel tempo, al fine di contribuire a risolvere con prontezza le questioni insorte e offrire un'alternativa efficiente al giudizio instaurato di fronte all'autorità giudiziaria, pur senza sostituirsi a questa. Oltre all'esigenza di celerità, il limite della bisogno di autodisciplina competenza temporale risponde anche a un contingentamento, imposto sin dall'inizio per ridurre (nel tempo) le questioni che possano essere decise (Collegio di Coordinamento, decisione n. 72 del 2014). Per queste ragioni, il perimetro temporale della competenza è variato nel tempo, essendo stato posposto dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2009 e, più recentemente, essendo stato ancorato a un punto di riferimento mobile ma vicino, nel tempo, ai comportamenti e alle operazioni oggetto della controversia.

Tenuto conto di questa ispirazione generale, per i rapporti sorti prima del 1° gennaio 2009 e estintisi o ancora pendenti dopo tale data la competenza dell'Arbitro deve essere considerata con tendenziale rigore.

Nell'ipotesi in cui si controverta di diritti o di rimedi contrattuali, le linee generali sulla base delle quali impostare la definizione della linea di confine della competenza dell'ABF si



trovano tracciate nella già richiamata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013: ove si ribadì la necessità di far dipendere la competenza *ratione temporis* dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico – rilevando, allora, la data della sua costituzione -, o, piuttosto, momenti esecutivi oppure l'interpretazione degli effetti del contratto. Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della "contestazione".

Il Collegio, in quella occasione, chiarì che, se le indicazioni contenute nei buoni concorrono a definire il contenuto del rapporto o la sua efficacia, conta la data in cui è insorta la controversia; se, invece, esse non concorrono alla definizione del regolamento negoziale e rilevano solo quale fonte autonoma di responsabilità del loro autore per avere fuorviato il risparmiatore, la competenza va retrocessa all'epoca della sottoscrizione. In coerenza con questa linea interpretativa i Collegi territoriali si sono unanimemente orientati nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, assume importanza decisiva la *causa petendi* del ricorso: distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nella prima ipotesi la competenza viene negata, per essere affermata, invece, nella seconda (v. altresì Collegio di Coordinamento, decisione n.

72/2014).

Dal principio di diritto appena richiamato questo Collegio non ritiene di discostarsi.

Se, dunque, si assume il criterio discretivo della *causa petendi*, occorre articolare il tema della competenza temporale in due distinte (per quanto connesse) questioni di diritto: l'una concernente la competenza *ratione temporis* relativa alla domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti, l'altra riguardante la richiesta di risarcimento del danno.

2.1. La competenza temporale in caso di domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti

Alla luce delle premesse svolte sopra, può dunque dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei



rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009.

A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione, che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto - pur giunto a scadenza, per tutti i buoni in contestazione, prima del 2009: segnatamente, nel 2007 e nel 2008 – e, comunque, agli effetti dei contratti in questione.

Ne deriva che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro sollevata dall'intermediario con riguardo alla domanda principale oggetto del presente ricorso, come correttamente ritenuto dal Collegio rimettente.

2.2 . La competenza temporale con riguardo alla domanda di risarcimento del danno Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, qui proposta dal ricorrente in via subordinata, il Collegio richiama gli argomenti già svolti sub 1 al fine di affermare la competenza per materia dell'Arbitro.

Vanno invece dedicate considerazioni più diffuse alla questione della competenza temporale in caso di domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo informativo, sia in quanto rilevabile d'ufficio e materia controversa fra i Collegi territoriali, sia perché costituisce oggetto del duplice quesito rivolto al Collegio di Coordinamento dall'ordinanza di rimessione, che, sul punto, chiede di determinare "a quale momento occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'ABF". Per affrontare tale questione occorre muovere dalla constatazione che sull'interpretazione della Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario - "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009" - si sono formati indirizzi difformi fra i Collegi territoriali.

Vi è, infatti, un indirizzo maggioritario, propenso a negare la competenza temporale, che individua come decisivo il momento in cui si è verificata la condotta causativa del danno, consistente, nel caso di specie, nella mancata consegna del Foglio Informativo (fra le più recenti, Collegio di Bari, decisione n. 14252 del 8 giugno 2021; Collegio di Milano, decisione n. 1140 del 17.01.2022, n. 1557 del 25.1. 2022; Collegio di Palermo, decisioni n. 24711 del 6.12.2021, n. 22524 del 2.11.2021, n. 17188 del 19.7.2021; Collegio di Torino, n. 964 del 13.1.2022).



Dell'opposto orientamento si fa latore il Collegio rimettente nel riferire la competenza dell'Arbitro al momento del rifiuto del rimborso, in quanto "solo a partire da questo momento risultano integrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito", ovvero condotta, nesso causale e danno. In particolare, solo a partire dal momento in cui viene eccepita la prescrizione da parte del debitore si determinerebbe il danno in capo al ricorrente, consistente nella perdita del diritto di credito al rimborso e, quindi, da quel giorno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorrerebbe altresì il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.

Secondo la prospettazione del Collegio rimettente, quindi, la configurazione della fattispecie di responsabilità derivante dalla mancata consegna del Foglio Informativo rileverebbe al fine di tracciare la competenza temporale dell'Arbitro.

Ora, i lineamenti essenziali di tale fattispecie furono prospettati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056 del 2019, là dove, dopo aver negato che la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del Foglio Informativo impedisca all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione, il Collegio ebbe a precisare: "Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore". Il Collegio lasciò impregiudicata la questione relativa alla competenza temporale dell'organo decidente, in quanto, in quel caso, il ricorrente non aveva proposto domanda di risarcimento del danno.

Nell'ammettere e nel delineare, seppure in modo sintetico, la tutela risarcitoria, il Collegio di Coordinamento implicitamente configurò una fattispecie di illecito scaturente dalla violazione di un obbligo informativo contestuale alla stipulazione del contratto e suscettibile di pregiudicare, fra l'altro, il tempestivo esercizio di un diritto di fonte contrattuale, avente a oggetto il rimborso del buono alla scadenza.

L'obbligo informativo in discorso, invero, trova una precisa fonte normativa nel decreto MEF del 19 dicembre 2000 (adottato in attuazione del art. 2, co. 2, d.lgs. 284/1999), il cui art. 3 così recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento»; a ciò si aggiunge l'obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico «un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,



che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali». Tale specifico obbligo informativo si richiede, al fine di soddisfare adeguati canoni di trasparenza, soprattutto a corredo dei buoni delle serie – cui appartengono anche quelli oggetto della presente controversia - caratterizzate da cartacei dotati di scarne indicazioni: limitate al nominativo del titolare, alla dicitura "a termine", nonché, vergata a mano o stampigliata, alla serie di appartenenza, ma prive di riferimenti espressi ai rendimenti, alla durata e al termine di scadenza.

Non si discorre, dunque, di invalidità del contratto, ma dell'applicazione di regole di responsabilità conseguenti alla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio. Tali regole presuppongono la prova della violazione, del nesso di causalità fra inadempimento e evento dannoso, nonché del pregiudizio sofferto. D'altra parte, l'eventuale accertamento della responsabilità non implicherebbe l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento (l'estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto.

Ribadito, dunque, il principio affermato dal Collegio di Coordinamento n. 8056 del 2019 che, cioè, in presenza di apposita domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, l'omissione dell'intermediario possa dar luogo a responsabilità - è possibile affrontare la questione dei limiti temporali della competenza dell'Arbitro.

Nel presente ricorso, il Collegio è chiamato a conoscere una fattispecie di responsabilità per omessa violazione dell'obbligo di consegnare il foglio informativo derivante da un comportamento dell'intermediario tenuto precedentemente al 1° gennaio 2009 e che si è accompagnato alla conclusione di contratti pure scaduti prima di tale data. Il quesito è se, ai fini della competenza *ratione temporis*, rilevi la circostanza che la lesione dell'interesse protetto (il mancato esercizio del diritto al rimborso per tutta la durata del termine di prescrizione, poi eccepita dal debitore) sia avvenuta solo dopo tale discrimine temporale e che il relativo diritto al risarcimento sia venuto in essere di conseguenza (con il corollario – rilevante solo per il merito della decisione – che anche la prescrizione non inizi a decorrere prima del sorgere del diritto al risarcimento, in linea con il principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il



danneggiato abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua rapportabilità causale).

Il Collegio muove dall'osservare che la definizione della competenza temporale, come si è premesso *sub* 2, esprime una scelta organizzativa dell'attività dell'Arbitro quale procedimento caratterizzato da rapidità, snellezza e da un limitato apparato di mezzi di prova.

Per le domande aventi ad oggetto i diritti di rimborso di capitale e rendimenti (ovvero di prestazioni caratterizzanti i contratti in questione), il criterio orientativo – come si è visto retro, sub 2.1 - resta quello della *causa petendi*, in linea con le argomentazioni sviluppate dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non chiede l'accertamento del diritto a una prestazione scaturente dal contratto di durata concluso con l'intermediario, né si lamenta di un comportamento scorretto *in executivis*; contesta, piuttosto, una condotta omissiva – la violazione di un obbligo informativo di fonte normativa contestuale e collaterale alla conclusione del contratto - al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Oggetto dell'accertamento è un *comportamento*, idoneo certamente a includere, sotto il profilo dell'estensione oggettiva, qualsiasi condotta, ma sottoposto, per le ragioni di *policy* già richiamate, al rigido limite temporale imposto dalle Disposizioni ABF (Collegio di Coordinamento, decisione n. 72 del 2014). Il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e dell'intermediario smentire documentando l'avvenuta consegna del Foglio Informativo. Qualora, però, tale omissione sia posta in essere prima del 2009 – come nel caso di specie, relativo a una violazione di venti anni precedente al ricorso -, i Collegi si troverebbero a conoscere e ad accertare condotte lontane nel tempo, sulla base, oltretutto, di mezzi di prova limitati.

Tenuto conto delle considerazioni appena svolte e della ragione ispiratrice del suddetto limite temporale, il Collegio reputa necessario attenersi all'interpretazione letterale della disposizione di cui alla Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, là dove esclude la competenza di tale organo per le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, indipendentemente dal fatto che questi esauriscano i loro effetti pregiudizievoli prima di tale data o siano suscettibili di proiettarli (come nel caso di specie) anche in una fase successiva.

Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di diritto:



quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.

Alla luce degli argomenti fin qui svolti è possibile concludere che, poiché nel caso di specie oggetto del ricorso è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla mancata consegna del Foglio Informativo verificatasi contestualmente all'acquisto dei buoni, nell'anno 2001, la domanda subordinata sia da dichiararsi inammissibile, a differenza della domanda esaminata sub 2.1.

In virtù dell'accertamento preliminare di inammissibilità, resta precluso al Collegio l'esame del quesito relativo al *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che presupporrebbe la possibilità di valutare nel merito la domanda; così come rimane al di fuori del perimetro del presente *decisum*, evidentemente, l'enunciazione di un principio di diritto in materia.

3. Il diritto al rimborso del capitale e dei rendimenti

Respinte, con riferimento al diritto al rimborso del capitale e degli interessi, entrambe le eccezioni preliminari di inammissibilità per incompetenza *ratione materiae* e *temporis* sollevate dall'intermediario, il Collegio passa a esaminare, nel merito, la fondatezza o meno della domanda principale.

I buoni oggetto del ricorso, di durata, rispettivamente, 6 e 7 anni, sono scaduti il 31.12.2007 (quanto alla serie AA1) e il 31.12.2008 (quanto alla serie AA2), cosicché la prescrizione si è compiuta il 31.12.2017 per i buoni AA1 e il 31.12.2018 per i buoni AA2, come già rilevato dal Collegio rimettente. Né risultano atti interruttivi in pendenza del termine, essendo stato richiesto il rimborso per la prima volta in data 18.5.2020 e fatto reclamo il 6.7.2020.

Il Collegio, pertanto, accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario resistente e dichiara non meritevole di accoglimento la domanda principale (così come



ritenuto anche dal Collegio rimettente) e, di conseguenza, le domande accessorie aventi a oggetto interessi e rivalutazione).

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.